

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

Via Praviolai, 18 - 33013 Gemona del Friuli (Ud)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 6 del 12/5/2015 del Consiglio di Istituto

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO per la fornitura di libri di testo in comodato gratuito

Art. 1 (Destinatari del servizio)

1. Tutti gli studenti regolarmente iscritti alle classi prime e seconde dell'Istituto avranno diritto ad accedere alla fornitura gratuita di libri di testo in adozione nelle classi nel limite dello stanziamento pro capite accordato dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
2. Nell'erogazione del servizio l'Istituto assicurerà un trattamento uniforme.

Art. 2 (Adeguamento gestione servizio)

1. Una commissione composta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal Direttore SGA o suo delegato, da un docente e da uno studente definirà le modalità di gestione del servizio, qualora si renda necessario adattare le norme del presente Regolamento a particolari condizioni.
2. La Commissione effettua altresì la valutazione delle condizioni dei libri di testo, qualora necessaria, con le modalità di cui all'art.8.

Art. 3 (Tipologia dei testi del comodato)

1. I testi per i quali verrà utilizzato il contributo sono quelli indicati nell'art. 3 del Regolamento regionale:
 - a. libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale
 - 1) destinati ad un uso pluriennale
 - 2) destinati ad un uso annuale.
 - b. libri di testo anche in formato digitale in dotazione collettiva, compresi vocabolari e atlanti utilizzati nell'attività didattica, ivi compresi i progetti d'Istituto previsti dal P.O.F.
2. Non rientrano, a nessun titolo, nel comodato gratuito i libri di testo e altro materiale didattico sostitutivo prodotti dall'Istituto.
3. La quota relativa alla lettera b non potrà superare in ogni caso il 30% dell'importo complessivo assegnato dalla Regione all'Istituto.

Art. 4 (Finanziamenti)

1. Il servizio è finanziato con il contributo per ogni studente iscritto alle classi prime e seconde dell'Istituto erogato ai sensi della L. R. 26/04/2004 n. 1 e succ. modifiche e integrazioni.
2. Al finanziamento del servizio sono destinati altresì i proventi dei riscatti e dei danneggiamenti dei libri di testo di cui all'art.9 del presente regolamento.
3. Qualora la spesa sostenuta dall'Istituto, al netto delle entrate derivanti dai riscatti e dagli eventuali rimborsi delle famiglie, sia inferiore all'importo erogato dalla Regione, l'Istituto è tenuto alla restituzione dell'importo eccedente, eventualmente maggiorato degli interessi, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
4. Ai fini del conseguimento delle contribuzioni di cui al comma 1, il Dirigente Scolastico annualmente presenta apposita istanza di contributo all'Amministrazione Regionale entro i termini e con le modalità fissate.

Art. 5 (Acquisto dei testi)

1. Tenuto conto delle complessive disponibilità dei finanziamenti riferita all'anno scolastico precedente a quello in corso, annualmente è definita la quantità di testi da fornire in comodato.
2. L'Istituto provvederà all'acquisto dei testi nel periodo antecedente l'inizio delle lezioni, adottando le procedure previste in materia di acquisti e dal Regolamento per la negoziazione.
3. Qualora sussistano le condizioni, per l'acquisizione dei testi possono essere stipulate altresì convenzioni con altre istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.7 del DPR 275/1999.

Art. 6 (Procedure)

- 1.L'Istituto provvederà a comunicare le modalità di consegna dei testi in comodato entro le prime due settimane di avvio dell'attività didattica.
- 2.All'atto dell'iscrizione il genitore/il tutore della studente sottoscriverà una dichiarazione nella quale si impegna:
 - a) a versare anticipatamente e nei termini fissati l'importo a garanzia
 - b) a restituire i volumi ricevuti in comodato in buono stato o a riscattarli;
 - c) a rimborsare all'Istituto, nel caso in cui i testi risultassero danneggiati per negligenza o incuria, una penale pari al 70% del loro costo.

Art.7 (Quota di garanzia)

- 1.La quota di garanzia, definita annualmente, è costituita dal versamento dell'importo pari ad 1/3 del prezzo di copertina dei libri di testo forniti in comodato gratuito.
- 2.La quota è restituita parzialmente o totalmente alle condizioni previste dal presente Regolamento.
- 3.In caso di bocciatura dello studente e di ripetizione della classe nella quale sono state modificate le adozioni dei libri di testo, la quota di garanzia relativa ai testi non più in uso, non sarà restituita

Art. 8 (Restituzione testi)

- 1.Prima del termine delle attività didattiche annuali, con apposita circolare interna, verrà fissata la data per la riconsegna dei testi o per l'esercizio di opzione di riscatto.
- 2.La mancata restituzione dei libri in comodato entro la data prevista sarà considerata a tutti gli effetti opzione di riscatto.

Art. 9 (Verifica dello stato di conservazione dei testi)

- 1.Premesso che le famiglie degli studenti sono tenute a collaborare con la scuola nell'educazione al rispetto nei confronti di un "bene comune", gli alunni conserveranno con cura i testi avuti in prestito. La verifica dello stato di conservazione è affidata alla Commissione di cui all'art. 2.
- 2.La Commissione si riunirà prima dell'inizio dell'anno scolastico, esaminerà i testi riconsegnati e compilerà un verbale nel quale individuerà i testi danneggiati e i nominativi degli allievi ai quali applicare la penale di cui all'art. 6. Verrà inviata una comunicazione scritta con la richiesta del versamento della penale.
- 3.La facoltà di opposizione avverso le deliberazioni della Commissione è ammessa solamente in caso di errore materiale e dovrà pervenire alla scuola entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. In caso di riconsegna dei testi in condizioni ottimali, alle famiglie verrà restituita la quota versata in garanzia.

Art. 10 (Riscatto dei testi)

- 1.Agli studenti è data la facoltà di acquisire in proprietà i testi ricevuti in comodato a fronte di un contributo di importo pari a 1/3 del costo di copertina.
- 2.Le famiglie, entro la data stabilita devono presentare domanda di riscatto. In caso di presentazione della domanda, il versamento a garanzia effettuato è considerato quale contributo di cui al comma 1..

Art. 11 (Conservazione dei testi)

- 1.I testi restituiti saranno conservati a cura della scuola nei locali dell'Istituto ed utilizzati per il comodato dell'anno scolastico successivo.

Art. 12 (Spese di gestione del servizio)

- 1.L'Istituto utilizza parte del contributo assegnato dalla Regione, in misura fino al 15%, per la liquidazione di emolumenti, secondo quanto previsto dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto al personale impegnato nella gestione delle operazioni di acquisizione, distribuzione e conservazione dei testi, nonché per acquisizione e manutenzione di scaffalature per il deposito dei libri.

Art 13 (Decorrenza disposizioni regolamentari)

- 1.Le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione per le dotazioni librerie acquisite con riferimento al corrente anno scolastico, anche se effettuate precedentemente all'inizio dello stesso.